



# Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria



## Liquidity Coverage Ratio: requisiti di informativa pubblica

Gennaio 2014 (versione aggiornata al 20 marzo 2014)



BANCA DEI REGOLAMENTI INTERNAZIONALI

La presente pubblicazione è consultabile sul sito internet della BRI ([www.bis.org](http://www.bis.org)).

© *Banca dei Regolamenti Internazionali 2014. Tutti i diritti riservati. Sono consentite la riproduzione e la traduzione di brevi parti del testo purché sia citata la fonte.*

ISBN 92-9131-371-8 (stampa)

ISBN 92-9197-371-8 (online)

## Indice

Liquidity Coverage Ratio: requisiti di informativa pubblica .....	1
Introduzione .....	1
1. Ambito di applicazione, entrata in vigore e frequenza di segnalazione.....	2
2. Requisiti di informativa pubblica.....	3
3. Linee guida per la pubblicazione di informazioni aggiuntive.....	5
Allegato 1 – Illustrazione dello schema segnaletico comune per l’LCR.....	7
Allegato 2 – Istruzioni per la compilazione dello schema segnaletico comune per l’LCR.....	9



# Liquidity Coverage Ratio: requisiti di informativa pubblica

## Introduzione

1. Il ruolo fondamentale delle banche nell'intermediazione finanziaria le rende intrinsecamente vulnerabili di fronte al rischio di liquidità sia specifico all'istituto sia di mercato. Gli sviluppi nei mercati finanziari hanno accresciuto la complessità di tale rischio e della sua gestione. Agli inizi della crisi finanziaria scoppiata nel 2007, durante la cosiddetta "fase della liquidità", molti istituti – che pure soddisfacevano i requisiti patrimoniali all'epoca vigenti – sono andati incontro a problemi per non aver gestito in modo prudente la liquidità. Le difficoltà incontrate da alcuni istituti, che in taluni casi hanno provocato significativi effetti di contagio al sistema finanziario più in generale, erano imputabili al mancato rispetto dei principi basilari di misurazione e gestione del rischio di liquidità.

2. Alla luce di ciò, nel 2008 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha pubblicato il documento *Principles for sound liquidity risk management and supervision* ("Sound Principles"), che definisce linee guida dettagliate per la gestione e la supervisione del rischio di provvista della liquidità (rischio di funding)<sup>1</sup>. Il Comitato ha ulteriormente rafforzato la regolamentazione della liquidità elaborando due requisiti quantitativi *minimi* in materia di funding e di liquidità. Le nuove regole sono state sviluppate per conseguire due obiettivi distinti ma complementari. Il primo è favorire la resilienza a breve termine del profilo di rischio di liquidità delle banche assicurando che esse dispongano di sufficienti attività liquide di elevata qualità (HQLA) per superare una situazione di stress acuto della durata di 30 giorni. A tal fine il Comitato ha pubblicato il documento *Basilea 3: il Liquidity Coverage Ratio e gli strumenti di monitoraggio del rischio di liquidità*<sup>2</sup>. Il secondo obiettivo è ridurre il rischio di funding a più lungo termine richiedendo alle banche di finanziare la loro attività attingendo a fonti sufficientemente stabili, al fine di attenuare il rischio di tensioni future dal lato della provvista. A questo scopo il Comitato ha pubblicato il documento *Basilea 3: il Net Stable Funding Ratio*<sup>3</sup>. Detti requisiti quantitativi costituiscono una componente essenziale della serie di riforme introdotta da Basilea 3 e nel loro insieme accresceranno la resilienza delle banche di fronte agli shock di liquidità, promuoveranno un profilo di finanziamento più stabile e miglioreranno la gestione complessiva del rischio di liquidità.

3. Il presente schema ha per oggetto i requisiti di informativa pubblica relativi all'indicatore a breve termine o Liquidity Coverage Ratio (LCR). Essi miglioreranno la trasparenza dei requisiti prudenziali in materia di liquidità, rafforzeranno i *Sound Principles*, accresceranno la disciplina di mercato e ridurranno l'incertezza dei mercati in fase di adozione dell'LCR. I corrispondenti requisiti di informativa per l'indicatore strutturale o Net Stable Funding Ratio (NSFR) saranno definiti una volta completata l'elaborazione di tale standard.

4. L'LCR entrerà in vigore il 1° gennaio 2015, con un requisito minimo fissato inizialmente al 60% e innalzato gradualmente ogni anno in misura uguale fino a raggiungere il 100% il 1° gennaio 2019. I paesi che ricevono assistenza finanziaria a scopo di riforma macroeconomica e strutturale hanno la facoltà di adottare per i rispettivi sistemi bancari nazionali una tempistica di attuazione alternativa (anche ai fini dei presenti requisiti di informativa), coerente con l'impostazione del programma generale di ristrutturazione economica.

<sup>1</sup> Cfr. [www.bis.org/publ/bcbs144.pdf](http://www.bis.org/publ/bcbs144.pdf).

<sup>2</sup> Cfr. [www.bis.org/publ/bcbs238\\_it.pdf](http://www.bis.org/publ/bcbs238_it.pdf).

<sup>3</sup> Cfr. [www.bis.org/publ/bcbs271\\_it.pdf](http://www.bis.org/publ/bcbs271_it.pdf).

5. Il Comitato ritiene che sia importante poter utilizzare lo stock di HQLA accumulato. Nei periodi di tensione è quindi del tutto appropriato che le banche attingano allo stock di HQLA, portandosi così al di sotto del minimo, poiché in siffatte circostanze il mantenimento dell'LCR al 100% potrebbe avere indebite ripercussioni negative sulla banca e sugli altri operatori di mercato. Le autorità di vigilanza valuteranno successivamente la situazione e adegueranno in maniera flessibile la propria risposta a seconda delle circostanze.

6. È importante che le banche adottino un quadro di riferimento comune per l'informativa al pubblico, in modo da aiutare gli operatori a valutare in modo coerente la posizione di liquidità delle banche stesse. Per promuovere la coerenza e la fruibilità dell'informativa in materia di LCR e accrescere la disciplina di mercato, il Comitato di Basilea ha deciso che le banche con operatività internazionale in tutte le giurisdizioni membri del Comitato dovranno pubblicare l'LCR utilizzando uno schema segnaletico comune. In determinate circostanze la comunicazione delle posizioni di liquidità può tuttavia risultare problematica: ad esempio, nei periodi di tensione potrebbe dare origine a dinamiche indesiderate. Nel definire il quadro di riferimento per l'informativa al pubblico contenuto nel presente documento, il Comitato ha preso in attenta considerazione questo trade-off.

7. I requisiti di informativa sono organizzati come segue. La prima sezione presenta le disposizioni relative ad ambito di applicazione, data di attuazione e frequenza e modalità di pubblicazione. La seconda illustra i requisiti relativi all'LCR e contiene uno schema comune che le banche dovranno utilizzare per comunicare i dati sull'LCR e determinati dettagli sulle sue componenti.

8. Il Comitato riconosce che l'LCR rappresenta solo una misura della posizione di una banca in termini di rischio di liquidità e che gli operatori necessitano di altre informazioni, di natura sia quantitativa sia qualitativa, per ottenere un quadro più generale sia di tale posizione sia della gestione del rischio di liquidità da parte della banca. La terza sezione fornisce quindi ulteriori linee guida sulle informazioni aggiuntive che le banche possono scegliere di comunicare per agevolare la comprensione e la conoscenza del proprio sistema interno di misurazione e gestione del rischio di liquidità.

## 1. Ambito di applicazione, entrata in vigore e frequenza di segnalazione

9. I requisiti di informativa previsti dal presente documento devono essere applicati su base consolidata a tutte le banche che operano a livello internazionale, ma possono essere utilizzati anche per altre banche e per un qualsiasi sottoinsieme di entità appartenenti a banche con operatività internazionale, al fine di assicurare una maggiore coerenza e condizioni di parità concorrenziale tra le banche nazionali e internazionali.

10. Le autorità nazionali daranno esecuzione ai requisiti di informativa in materia di liquidità definiti in questo standard entro e non oltre il 1° gennaio 2015. Le banche dovranno ottemperare a tali requisiti a decorrere dalla data del primo periodo di segnalazione successivo al 1° gennaio 2015<sup>4</sup>. Esse dovranno pubblicare le informazioni in oggetto con la medesima frequenza dei propri rendiconti finanziari e in concomitanza con la pubblicazione degli stessi (vale a dire, con cadenza di norma trimestrale o semestrale), a prescindere dal fatto che i rendiconti siano o meno oggetto di revisione contabile.

11. L'informativa richiesta ai fini del presente documento deve essere inclusa nei rendiconti finanziari pubblicati dalla banca o, come minimo, deve contenere un rimando diretto ed evidente all'informativa completa pubblicata sul sito internet della banca o nelle segnalazioni di vigilanza

<sup>4</sup> Vale a dire, in modo che tutte le date di riferimento utilizzate nei calcoli siano corrispondenti o successive al 1° gennaio 2015.

pubblicamente disponibili. Le banche devono altresì mettere a disposizione sul proprio sito internet o attraverso le segnalazioni di vigilanza pubblicamente disponibili un archivio in cui siano conservati (per un periodo adeguato determinato dall'autorità nazionale competente) tutti gli schemi di segnalazione relativi ai periodi precedenti. A prescindere dalla modalità di pubblicazione, i requisiti minimi di informativa devono essere ottemperati secondo il formato prescritto dal presente documento (vale a dire, in conformità con i requisiti di cui alla sezione 2).

## 2. Requisiti di informativa pubblica

12. La comunicazione delle informazioni quantitative sull'LCR deve seguire lo schema segnaletico comune elaborato dal Comitato e illustrato nell'allegato 1<sup>5</sup>. Dette informazioni devono essere calcolate su base consolidata e presentate in una sola valuta.

13. Le banche devono presentare i dati come medie semplici delle osservazioni giornaliere nell'arco del trimestre precedente (calcolando cioè la media su un periodo di norma pari a 90 giorni)<sup>6</sup>. Devono inoltre pubblicare il numero di osservazioni utilizzato nel calcolo delle medie incluse nello schema. Per ridurre gli oneri di attuazione, le autorità nazionali possono esentare le banche dall'obbligo di comunicare i dati LCR sulla base delle medie giornaliere fino al primo periodo di segnalazione successivo al 1° gennaio 2017. In tali casi, le banche devono calcolare le medie sulla base dei dati mensili.

14. Per gran parte dei dati è richiesta la comunicazione dei valori sia non ponderati sia ponderati delle componenti dell'LCR. Il valore non ponderato degli afflussi e dei deflussi va calcolato come saldo in essere di varie categorie o tipologie di passività, poste fuori bilancio o crediti contrattuali. Il valore "ponderato" delle HQLA si ottiene applicando gli scarti di garanzia (haircut), quello degli afflussi e dei deflussi applicando i corrispondenti tassi di afflusso e di deflusso. Il totale delle HQLA e quello dei deflussi di cassa netti vanno pubblicati come valore "corretto", che nel caso delle HQLA è il valore risultante dall'applicazione sia degli scarti di garanzia sia dei massimali eventualmente applicabili alle attività di secondo livello e di secondo livello B, e in quello dei deflussi di cassa netti deriva dall'applicazione, se del caso, del massimale sugli afflussi (per maggiori dettagli, cfr. l'allegato 2).

15. Oltre alle informazioni previste dallo schema comune, le banche devono fornire in materia di LCR indicazioni qualitative sufficienti ad agevolare la comprensione dei risultati e dei dati forniti. Ad esempio, *ove significativo ai fini dell'LCR*, le banche potrebbero descrivere:

- a) le determinanti principali dei risultati in materia di LCR e l'evoluzione nel tempo del contributo degli input al calcolo dell'LCR;
- b) variazioni all'interno del periodo e variazioni nel tempo;
- c) composizione delle HQLA;
- d) concentrazione delle fonti di provvista;
- e) esposizioni in derivati e potenziali richieste di garanzie reali;
- f) disallineamenti valutari nell'LCR;

<sup>5</sup> Questo schema si basa in larga misura su quello utilizzato per raccogliere i dati ai fini del monitoraggio dell'attuazione di Basilea 3: cfr. [www.bis.org/bcbs/qis/index.htm](http://www.bis.org/bcbs/qis/index.htm).

<sup>6</sup> Per le banche che forniscono segnalazioni su base semestrale, l'LCR medio va segnalato per ciascuno dei due trimestri precedenti. Per gli istituti che comunicano i propri dati con cadenza annuale, l'LCR va segnalato per ciascuno dei quattro trimestri precedenti.

- g) grado di accentramento della gestione della liquidità e di interazione tra le unità del gruppo;
- h) altri afflussi e deflussi nel calcolo dell'LCR che non sono rilevati nello schema comune di segnalazione ma che l'istituzione considera rilevanti per il proprio profilo di liquidità.

Schema segnaletico comune per l'LCR

<i>(In moneta locale)</i>		VALORE TOTALE NON PONDERATO <sup>a</sup> (media)	VALORE TOTALE PONDERATO <sup>b</sup> (media)
<b>ATTIVITÀ LIQUIDE DI ELEVATA QUALITÀ</b>			
1	Totale delle attività liquide di alta qualità (HQLA)		
<b>DEFLUSSI DI CASSA</b>			
2	Depositi al dettaglio e depositi della clientela di piccole imprese, di cui:		
3	<i>Depositi stabili</i>		
4	<i>Depositi meno stabili</i>		
5	Provvista all'ingrosso non garantita, di cui:		
6	<i>Depositi operativi (tutte le controparti) e depositi all'interno di reti di banche cooperative</i>		
7	<i>Depositi non operativi (tutte le controparti)</i>		
8	<i>Titoli di debito non garantiti</i>		
9	Provvista all'ingrosso garantita		
10	Requisiti aggiuntivi, di cui:		
11	<i>Deflussi per operazioni in derivati e altri obblighi in materia di costituzione di garanzie</i>		
12	<i>Deflussi connessi alla perdita di finanziamenti su prodotti di debito</i>		
13	<i>Linee di credito e di liquidità</i>		
14	Altri obblighi contrattuali di finanziamento		
15	Altri obblighi eventuali di finanziamento		
16	<b>TOTALE DEI DEFLUSSI DI CASSA</b>		
<b>AFFLUSSI DI CASSA</b>			
17	Prestiti garantiti (ad es. operazioni PcT attive)		
18	Afflussi provenienti da esposizioni pienamente in bonis		
19	Altri afflussi di cassa		
20	<b>TOTALE DEGLI AFFLUSSI DI CASSA</b>		
			VALORE CORRETTO <sup>c</sup> TOTALE
21	<b>TOTALE DELLE HQLA</b>		
22	<b>TOTALE DEI DEFLUSSI DI CASSA NETTI</b>		
23	<b>LIQUIDITY COVERAGE RATIO (%)</b>		

<sup>a</sup> I valori non ponderati vanno calcolati come saldi in essere in scadenza o revocabili nell'orizzonte di 30 giorni (per gli afflussi e i deflussi).

<sup>b</sup> I valori ponderati sono calcolati al netto dell'applicazione dei rispettivi scarti di garanzia (per le HQLA) o dei tassi di afflusso e di deflusso (per gli afflussi e i deflussi).

<sup>c</sup> I valori corretti sono calcolati al netto dell'applicazione sia degli scarti di garanzia e dei tassi di afflusso e di deflusso sia degli eventuali massimali applicabili (ad esempio, il massimale relativo alle attività di secondo livello e di secondo livello B per le HQLA e il massimale sugli afflussi).

### 3. Linee guida per la pubblicazione di informazioni aggiuntive

16. Il Comitato riconosce che l'LCR costituisce solo una misura della posizione di una banca in termini di rischio di liquidità. La pubblicazione di ulteriori informazioni quantitative e qualitative offrirà agli operatori un quadro più completo della posizione di rischio di liquidità e della gestione di tale rischio da parte della banca e promuoverà la disciplina di mercato. I *Sound Principles* forniscono alle banche ulteriori orientamenti in materia di gestione prudente del rischio di liquidità, compresi principi per la pubblicazione di determinate informazioni essenziali. Il loro utilizzo quale base per la comunicazione di maggiori informazioni qualitative sull'approccio di una banca alla gestione del rischio di liquidità migliorerà ulteriormente la qualità e la coerenza dell'informativa in materia. Permetterà altresì alle banche di presentare informazioni sul loro modello di business che potrebbero non essere adeguatamente rilevate dagli indicatori standardizzati prescritti dalla regolamentazione. Le informazioni ulteriori che le banche scelgono di pubblicare dovrebbero fornire agli operatori ragguagli sufficienti a comprendere e analizzare tutte le statistiche fornite.

17. Poiché non esiste un unico indicatore in grado di quantificare in modo completo il rischio di liquidità, le banche possono altresì decidere di comunicare ulteriori informazioni quantitative connesse al loro sistema interno di misurazione e gestione del rischio di liquidità. In particolare, lo schema di Basilea 3 per il trattamento del rischio di liquidità delinea diversi strumenti di monitoraggio per la valutazione di tale rischio<sup>7</sup>. Questi indicatori non costituiscono requisiti prudenziali nell'ambito di Basilea 3, ma possono essere utilizzati come strumenti di monitoraggio definiti in modo omogeneo. Essi sono volti a rilevare informazioni specifiche connesse ai flussi di cassa, alla struttura del bilancio e alle garanzie reali a disposizione della banca.

18. Tra le ulteriori informazioni quantitative che le banche potrebbero decidere di comunicare figurano indicatori o strumenti di misurazione ad hoc per la valutazione della struttura del bilancio della banca, oltre che indicatori anticipatori dei flussi di cassa e delle posizioni di liquidità future che tengano conto dei rischi fuori bilancio specifici alla banca. Altre informazioni quantitative potrebbero riguardare gli indicatori fondamentali monitorati dalla direzione, come ad esempio:

- a) limiti di concentrazione relativi ai pool di garanzie reali e alle fonti di provvista (in termini sia di prodotti sia di controparti);
- b) esposizioni al rischio di liquidità e fabbisogno di finanziamento a livello di singole entità giuridiche e succursali e affiliate estere, considerate le restrizioni legali, regolamentari e operative al trasferimento della liquidità;
- c) poste in bilancio e fuori bilancio, scomposte per fasce di scadenze e conseguenti scompensi di liquidità.

19. Come indicato nella sezione 2, le banche devono fornire una descrizione qualitativa dei risultati in termini di LCR e delle relative componenti per le quali esiste un obbligo di informativa. Esse possono altresì decidere di fornire ulteriori informazioni qualitative per consentire agli operatori di mercato di acquisire una più chiara cognizione del sistema interno di gestione del rischio di liquidità e delle posizioni di liquidità, con particolare riferimento alle posizioni connesse all'istituzione specifica. Tra le informazioni aggiuntive potrebbero figurare ad esempio:

<sup>7</sup> Gli strumenti di monitoraggio previsti sono: 1) disallineamento delle scadenze contrattuali; 2) concentrazione della raccolta; 3) attività non vincolate disponibili; 4) LCR per valuta significativa; 5) strumenti di monitoraggio tramite il mercato. Cfr. [www.bis.org/publ/bcbs238\\_it.pdf](http://www.bis.org/publ/bcbs238_it.pdf).

- a) governance della gestione del rischio di liquidità, tra cui: tolleranza al rischio; struttura e responsabilità per la gestione del rischio di liquidità; reportistica interna in materia di liquidità; comunicazione della strategia, delle politiche e delle prassi in materia di rischio di liquidità seguite dalle diverse linee operative e dal consiglio di amministrazione;
- b) strategia di provvista, comprese le politiche di diversificazione delle fonti e delle scadenze, e informazioni sulla natura accentrata o decentrata di detta strategia;
- c) tecniche di attenuazione del rischio di liquidità;
- d) una spiegazione delle modalità di utilizzo delle prove di stress;
- e) un'indicazione generale dei piani per la gestione delle crisi di liquidità (Contingency Funding Plan, CFP).

## Allegato 1

### Illustrazione dello schema segnaletico comune per l'LCR

Riga	Spiegazione	Riferimento allo standard LCR (paragrafi) <sup>8</sup>
1	Somma di tutte le attività liquide di elevata qualità (HQLA), come definite dallo standard, al lordo dell'applicazione di eventuali limiti, escluse le attività che non soddisfano i requisiti operativi e incluse, ove del caso, le attività ammesse nell'ambito delle opzioni di trattamento alternativo	28-68
2	I depositi al dettaglio e i depositi della clientela di piccole imprese corrispondono alla somma dei depositi stabili, dei depositi meno stabili e di qualunque altro tipo di provvista proveniente da 1) persone fisiche e/o 2) clientela di piccole imprese (secondo la definizione contenuta nel paragrafo 231 di Basilea 2)	73-84, 89-92, 110
3	I depositi stabili comprendono i depositi collocati presso una banca da una persona fisica e la provvista all'ingrosso non garantita fornita dalla clientela di piccole imprese, classificati come "stabili" all'interno dello standard	73-78, 89-91
4	I depositi meno stabili comprendono i depositi collocati presso una banca da una persona fisica e la provvista all'ingrosso non garantita fornita dalla clientela di piccole imprese, non classificati come "stabili" all'interno dello standard	73-74, 79-81, 89-91
5	La provvista all'ingrosso non garantita è definita come l'insieme delle passività e delle obbligazioni generali contratte nei confronti di clienti diversi dalle persone fisiche e dalla clientela di piccole imprese, e non assistite da garanzie reali	93-111
6	I depositi operativi sono i depositi obbligatoriamente richiesti per determinate attività (ossia compensazione, custodia o gestione della liquidità) collocati da clienti che, per queste attività, intrattengono una relazione di dipendenza sostanziale dalla banca. I depositi all'interno di reti istituzionali di banche cooperative sono i depositi collocati dalle istituzioni partecipanti presso l'istituzione centrale o i prestatori specializzati di servizi accentrati.	93-106
7	I depositi non operativi sono tutti gli altri depositi all'ingrosso non garantiti, coperti o non coperti da assicurazione	107-109
8	I titoli di debito non garantiti corrispondono a tutte le note, le obbligazioni e gli altri titoli di debito emessi dalla banca, indipendentemente del detentore, a meno che il titolo sia venduto esclusivamente nel mercato al dettaglio e detenuto in conti al dettaglio	110
9	La provvista all'ingrosso garantita è definita come l'insieme delle passività e obbligazioni generali garantite	112-115
10	I requisiti aggiuntivi comprendono le altre passività od obbligazioni fuori bilancio	116-131

<sup>8</sup> Cfr. [www.bis.org/publ/bcbs238\\_it.pdf](http://www.bis.org/publ/bcbs238_it.pdf).

Riga	Spiegazione	Riferimento allo standard LCR (paragrafi) <sup>8</sup>
11	I deflussi per esposizioni in derivati e altri obblighi in materia di costituzione di garanzie includono i flussi di cassa contrattuali attesi su base netta per operazioni in derivati. Essi includono altresì l'incremento del fabbisogno di liquidità dovuto a: clausole automatiche (trigger) inserite nelle operazioni di finanziamento, in derivati e in altre tipologie di contratto; potenziali variazioni di valore delle attività stanziate a garanzia di strumenti derivati e altre operazioni; garanzie non segregate in eccesso detenute dalla banca che potrebbero essere contrattualmente richiamate in qualunque momento; garanzie previste contrattualmente, ma delle quali la controparte non ha ancora richiesto lo stanziamento; contratti che consentono la sostituzione delle garanzie con attività diverse dalle HQLA; variazioni del valore di mercato di derivati e altre operazioni.	116-123
12	I deflussi dovuti alla perdita di finanziamenti su prodotti di debito corrispondono alla perdita di finanziamenti su: asset-backed securities, obbligazioni garantite e altri strumenti di finanziamento strutturato; asset-backed commercial paper, conduit, veicoli di investimento in titoli e altri strumenti di raccolta analoghi	124-125
13	Le linee di credito e di liquidità comprendono l'utilizzo di linee di credito e di liquidità contrattualmente irrevocabili, o revocabili a determinate condizioni. La quota inutilizzata di queste facilitazioni in un dato momento è calcolata al netto di eventuali HQLA già stanziate in garanzia a fronte delle facilitazioni stesse o che la controparte è contrattualmente tenuta a stanziare in garanzia nel momento in cui utilizzi le facilitazioni.	126-131
14	Gli altri obblighi contrattuali di finanziamento corrispondono a qualsiasi obbligo contrattuale a erogare fondi nel periodo di 30 giorni e agli altri deflussi di cassa contrattuali non contemplati altrove nello standard	132-133, 141
15	Gli altri obblighi eventuali di finanziamento, come definiti nello standard	134-140
16	Totale dei deflussi di cassa: somma delle righe da 2 a 15	
17	I prestiti garantiti comprendono tutte le operazioni PcT attive e le operazioni di indebitamento in titoli	145-147
18	Gli afflussi provenienti da esposizioni pienamente in bonis comprendono le operazioni di prestito sia garantito sia non garantito o altri pagamenti dovuti nell'orizzonte di 30 giorni relativi a contratti pienamente in bonis stipulati con la clientela al dettaglio e le piccole imprese, altri clienti all'ingrosso, i depositi operativi e i depositi detenuti presso l'istituzione centrale di una rete di banche cooperative.	153-154, 156-157
19	Gli altri afflussi di cassa corrispondono agli afflussi di cassa per operazioni in derivati e agli altri afflussi di cassa contrattuali.	155, 158-160
20	Totale degli afflussi di cassa: somma delle righe da 17 a 19	
21	Totale delle HQLA (al netto dell'applicazione di eventuali massimali sulle attività di secondo livello B e di secondo livello)	28-54, allegato 1 dello standard
22	Totale dei deflussi di cassa netti (al netto dell'applicazione di eventuali massimali sugli afflussi di cassa)	69
23	Liquidity Coverage Ratio (al netto dell'applicazione di eventuali massimali sulle attività di secondo livello B e di secondo livello, e di eventuali massimali sugli afflussi di cassa)	22

## Allegato 2

### Istruzioni per la compilazione dello schema segnaletico comune per l'LCR

Le righe dello schema sono fisse e obbligatorie per tutte le banche. La tabella dell'allegato 1 fornisce un'illustrazione di ciascuna riga dello schema, accompagnata dai rimandi ai relativi paragrafi dello standard LCR di Basilea 3. Gli aspetti principali da sottolineare per quanto riguarda lo schema sono:

- ciascuna riga a sfondo grigio scuro introduce una sezione dello schema (HQLA, deflussi di cassa, afflussi di cassa) e non va compilata;
- le righe a sfondo grigio chiaro corrispondono alle categorie generali di sottocomponenti dell'LCR all'interno della rispettiva sezione;
- le righe a sfondo bianco corrispondono alle sottocomponenti presenti all'interno delle categorie generali dei deflussi di cassa. Le sottocomponenti pertinenti da includere nel calcolo per ciascuna riga sono specificate nell'allegato 1;
- le celle a sfondo tratteggiato vanno lasciate vuote.

Nello schema vanno riportate le medie delle osservazioni per le singole voci di ogni riga nell'arco del periodo di segnalazione finanziaria (ossia la media delle componenti e la media dell'LCR nell'arco degli ultimi tre mesi di posizioni giornaliere, a prescindere dalla frequenza delle segnalazioni finanziarie). Le medie sono calcolate al netto di eventuali scarti di garanzia, tassi di afflusso e di deflusso e massimali, ove applicabili. Ad esempio:

$$\text{Totale depositi stabili non ponderati}_{Qi} = \frac{1}{T} \times \sum_{t=1}^T (\text{Totale depositi stabili non ponderati})_t$$
$$\text{Totale depositi stabili ponderati}_{Qi} = \frac{1}{T} \times \sum_{t=1}^T (\text{Totale depositi stabili ponderati})_t$$

dove  $T$  corrisponde al numero di osservazioni nel periodo  $Q_i$ .

I dati *ponderati* relativi alle HQLA (riga 1, terza colonna) vanno calcolati dopo aver applicato i corrispondenti scarti di garanzia, ma prima dell'applicazione di eventuali massimali sulle attività di secondo livello B e di secondo livello. Gli afflussi e i deflussi non ponderati (righe 2-8, 11-15 e 17-20, seconda colonna) vanno calcolati come saldi in essere. Gli afflussi e i deflussi *ponderati* (righe 2-20, terza colonna) vanno calcolati applicando i corrispondenti tassi di afflusso e di deflusso.

I dati *corretti* relativi alle HQLA (riga 21, terza colonna) vanno calcolati dopo aver applicato sia 1) i corrispondenti scarti di garanzia, sia 2) eventuali massimali (ad esempio sulle attività di secondo livello B e di secondo livello). I dati *corretti* relativi ai deflussi di cassa netti (riga 22, terza colonna) vanno calcolati dopo aver applicato sia 1) i tassi di afflusso e di deflusso, sia 2) eventuali massimali (ad esempio sugli afflussi).

L'LCR (riga 23) va calcolato come media delle osservazioni relative all'LCR:

$$LCR_{Qi} = \frac{1}{T} \times \sum_{t=1}^T LCR_t$$

Non tutte le cifre segnalate corrisponderanno a una somma algebrica esatta, specie per quanto riguarda il denominatore dell'LCR. Ad esempio, il "totale dei deflussi di cassa netti" (riga 22) potrebbe non corrispondere esattamente alla differenza fra il "totale dei deflussi di cassa" e il "totale degli afflussi di cassa" (riga 16 meno riga 20) laddove il massimale sugli afflussi sia vincolante. Analogamente, l'LCR pubblicato potrebbe non corrispondere esattamente all'LCR calcolato in base ai valori medi della serie di voci riportate nello schema.